



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2013

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio Faso	Presidente;
Rosalba Di Giulio	Consigliere relatore;
Maria Teresa D'Urso	Consigliere;
Elena Papa	Referendario;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché da ultimo con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 3 luglio 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 15 aprile 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto n.1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di inscrivibilità delle spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati nel servizio conto terzi del bilancio comunale, formulata dal Sindaco del Comune di Vetralla, con nota del 14 novembre 2013, inoltrata tramite il C.A.L. ed acquisita al protocollo della Sezione con il n.7169 del 26 novembre 2013;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 64 dell'11 dicembre 2013, con cui la Sezione Controllo per il Lazio è stata convocata in data odierna per l'esame collegiale della predetta questione consultiva;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Dr. ssa Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota indicata in epigrafe, inoltrata a questa Sezione tramite il

C.A.L., il Sindaco del Comune di Vetralla ha formulato richiesta di parere in materia di inscrivibilità nel Servizio conto terzi del bilancio comunale, "senza che ciò si configuri come elusione del patto di stabilità interno", delle spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati, precisando che il Comune, stante la situazione di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità e vista l'inerzia dei concessionari, non può non farsi carico della anticipazione dei relativi costi, che verranno poi comunque completamente rimborsati dai concessionari interessati.

CONSIDERATO

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l'esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell'organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz'altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.

Nella specie, in relazione al **profilo soggettivo**, la richiesta di parere, ritualmente inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) dal Comune di Vetralla, è da ritenere ammissibile, in conformità al costante orientamento di questa Sezione, in quanto presentata a firma del Sindaco pro-tempore, soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente locale verso l'esterno (art. 50 TUEL).

Sotto il **profilo oggettivo**, la richiesta di parere è del pari ammissibile, poiché direttamente attinente all'interpretazione ed all'applicazione di norme di contabilità pubblica relative, in particolare, alle poste inscrivibili nel Servizio conto terzi del bilancio comunale e dunque rientrante nella pur ristretta e sostanziale nozione di contabilità strumentale all'esercizio della funzione consultiva ex lege n.131/03 (normativa disciplinante, in generale, l'attività finanziaria, i bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli).

Quanto al quesito ermeneutico posto, il Collegio ritiene che nei Servizi conto terzi siano inscrivibili le transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta, o le operazioni svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui il Comune si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti.

Non può, invece, attribuirsi natura di "Servizi per conto di terzi" alle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali ad esempio le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.) e quali nella specie le spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione

perpetua a privati, pur considerate la situazione di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità e l'inerzia dei concessionari.

Secondo i principi contabili, infatti, l'autonomia decisionale sussiste quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa, il che indubbiamente sussiste nel caso in esame, per cui le relative spese dovranno necessariamente essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio.

Il principio contabile 2 punto 25, nel testo approvato il 12 marzo 2008, com'è noto, precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse "riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali; b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale; c) i depositi cauzionali; d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati e dà definizione precisa, al punto 7.1 dell'allegato 2, della natura dei servizi conto terzi (Allegato 2 del d.lgs. 118/2011 punto 7.1).

Considerato che l'Ente rientra tra quelli obbligati al rispetto del Patto di stabilità, il medesimo è tenuto ad una maggiore attenzione nell'iscrizione di poste nelle partite di giro in quanto l'allocazione tra i Servizi in conto terzi di

partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce irregolarità contabile, sia perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione sia in quanto potrebbe comportare un'elusione del rispetto del Patto di stabilità, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

In conclusione, nell'eventualità in cui l'Ente ritenga di farsi carico in via transitoria delle spese relative ai citati interventi urgenti ed indifferibili sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua ai privati, le relative poste non potranno comunque essere iscritte nel Servizio conto terzi ai sensi dell'art. 168 T.U.E.L., incorrendosi altrimenti in violazione del Principio contabile n.2 applicabile agli EELL e del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio

rende il parere nei termini suindicati.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Vetralla.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2013.

Il Consigliere Relatore

f.to Rosalba Di Giulio

Il Presidente

f.to Ignazio Faso

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2014

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to dott.ssa Chiara Samarelli